



GIOVANI si



Regione Toscana



ALLEGATO A

Bando

Sottomisura 16.9

**“Diversificazione attività agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità”**

Annualità 2018

Indice generale

1. Finalità e Risorse.....	4
1.1 Finalità e obiettivi.....	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
2. Requisiti di ammissibilità.....	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili.....	8
3.1 Descrizione tipologie di attività.....	8
3.2 Interventi finanziabili.....	9
3.3 Localizzazione degli interventi.....	9
3.4 Intensità del sostegno.....	9
3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto.....	9
3.5.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività	9
3.5.2 Termine finale e proroga.....	10
3.6 Spese ammissibili/Non ammissibili.....	10
3.7 Interventi /spese non ammissibili.....	13
4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	13
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	13
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	13
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto.....	14
4.4 Impegni del beneficiario.....	14
5. Valutazione e istruttoria della domanda.....	16
5.1 Criteri di selezione.....	16
5.2 Formazione della graduatoria.....	18
5.3 Istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili.....	18
5.4 Correzione degli errori palesi.....	18
5.5 Gestione della graduatoria.....	19
5.6 Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	19
6. Variazioni al progetto e stato di avanzamento lavori.....	19
6.1 Varianti e adattamenti tecnici.....	19
6.2 Stato di avanzamento lavori (Sal).....	20

7. Erogazione e rendicontazione.....	20
7.1 Domanda di pagamento.....	20
7.2 Istruttoria della domanda di pagamento.....	21
8. Disposizioni finali.....	21
8.1 Controlli e ispezioni.....	21
8.2 Sanzioni.....	21
8.3 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.....	21
8.4 Responsabile del procedimento.....	22
8.5 Disposizioni finali.....	22

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 16.9 “ Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità” di cui all’art. 35, comma 2 lett. k) del Reg.(UE) n.1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato con DGR n.1381 del 11 dicembre 2017, le “ Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con decreto del Direttore ARTEA n.63 del 28/06/2016 e s.m.i e le “Disposizioni Specifiche per l’attuazione della sottomisura 16.9 “Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità- annualità 2018”.

Il bando rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ed è finalizzato a promuovere la realizzazione di progetti volti a sostenere forme di cooperazione tra aziende agricole e soggetti a finalità sociale in cui l’attività agricola è funzionale alla realizzazione di servizi sociali volti all’inclusione lavorativa, sociale, terapeutico-riabilitativa di soggetti svantaggiati.

L’agricoltura sociale rappresenta un’occasione importante per lo sviluppo dell’agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione dell’attività agricola ed allo stesso tempo può rappresentare una soluzione innovativa per la coesione del territorio intervenendo sia sulla necessità di soddisfare nuovi bisogni sociali di protezione e di servizi alle persone in aree rurali e peri-urbane, sia sulla possibilità di favorire lo sviluppo di reti rurali.

L’ambiente agricolo si presta particolarmente a progetti di inserimento e re-inserimento lavorativo, recupero socio-educativo e più in generale di assistenza a soggetti svantaggiati e può servire a migliorare la qualità della vita di alcune fasce marginali della popolazione.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando per la sottomisura 16.9 “Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità ” del PSR, è pari ad euro 1.000.000,00 salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

All’atto di presentazione della domanda i soggetti interessati alla realizzazione del progetto devono essere costituiti o devono impegnarsi a costituirsi sotto forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o associazione temporanea di scopo (ATS). In quest’ultimo caso tutti i partecipanti devono, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dichiarare l’intenzione di costituire l’ATI/ATS e indicare il soggetto capofila mediante apposito atto di impegno (Allegato D) sottoscritto da tutti i componenti. L’ATI/ATS deve comunque costituirsi prima del contratto per l’assegnazione dei contributi. Nell’atto costitutivo dell’ATI/ATS o in documento ad esso allegato dovranno essere individuati gli impegni, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie per l’attuazione del progetto i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato C.

L’ATI/ATS deve essere composto da almeno due aziende agricole o forestali in forma singola o associata e può inoltre comprendere una o più tra le seguenti tipologie di soggetti purché vi sia coerenza tra gli scopi indicati nel proprio statuto o atto costitutivo e le finalità del bando:

- soggetti del terzo settore (imprese sociali di cui al dlgs 155/06 e s.m.i, cooperative sociali di cui alla

l.381/91 e smi);

- soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto (ai sensi delle l.r. 40/05 e l.r. 41/05 – società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata;
- associazioni di promozione sociale di cui alla l. 383/2000;
- fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
- organizzazioni professionali, associazioni di categoria delle filiere agricole e organizzazioni sindacali;
- università degli studi ed Enti di ricerca.

Il sostegno può essere concesso unicamente a soggetti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Il capofila dell'ATI/ATS:

- presenta la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti che partecipano all'ATI/ATS;
- è il referente per quanto riguarda tutti i rapporti con la Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partners;
- è tenuto ad informare i partners a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione Toscana;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila provvede a predisporre la rendicontazione delle proprie spese e le trasmette al capofila;
- presenta la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli soggetti che partecipano all'ATI/ATS e pertanto presenta sia le spese sostenute direttamente che quelle sostenute dagli altri componenti;
- garantisce la funzione di raccordo tra tutti i componenti l'ATI/ATS;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo che deve ripartire in quota parte tra i singoli componenti che partecipano all'ATI/ATS secondo quanto spettante. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda di aiuto come capofila di ATI/ATS ed eventualmente essere componente non capofila in un'altra ATI/ATS. Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l'esclusione da tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Le imprese agricole aderenti all'ATI/ATS devono avere un'Unità Produttiva Specifica nel territorio della Regione Toscana. Tutti gli altri componenti dell'ATI/ATS devono avere sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Toscana.

2.2 Condizioni di accesso

Tutti i componenti delle costituende ATI/ATS di cui al paragrafo 2.1 devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo

mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europea, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico).

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n.4 del 25/10/2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p; art. 25-septies del D.lgs.231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art.603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs.81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.Lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art.37 L.689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
 4. non essere beneficiario di altri aiuti concessi in “de minimis”, ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. Se l’aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lorda);
 5. le aziende agricole partecipanti all’ATI/ATS che accolgono persone con disabilità o svantaggio, al momento della presentazione della domanda di aiuto, devono:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto non comportino variazioni delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r. 30/2003 ,aver già presentato la SCIA Agrituristica al comune di riferimento per svolgere tale attività;
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all’incremento delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r 30/2003 o in caso di attivazione per la prima volta dell’attività sociale, aver già presentato, alla data di ricezione della domanda di aiuto, la relazione agrituristica (DUA) di cui all’art.7 della L.R. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana” redatta sul sistema informatico di Artea, con esito positivo impegnandosi a

presentare la relativa SCIA Agrituristica entro il termine ultimo previsto per la domanda di pagamento.

L'attività agricola deve essere prevalente rispetto alle attività di diversificazione. La prevalenza dell'attività agricola è dimostrata con riferimento alla L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e s.m.i .

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

6. nel caso di soggetto di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda;
7. nel caso di soggetti di diritto pubblico, di non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.

Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) 2) 3) 4) 6) e 7) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il requisito di cui al punto 5) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto beneficiario alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) e 4) porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Il mancato soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti 5) 6) e 7) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, oltre a quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art.1, comma 553 della L.266/05. L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L.69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.
2. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultimo non abbia

rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art.46 della legge 24 dicembre 2012, n.234 risulta assolto l'impegno Deggendorf anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

3. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 159/2011. Il requisito deve essere posseduto e verificato prima di un pagamento, effettuato a qualsiasi titolo. Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza del beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi;
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016 è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al punto 2 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi. La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale; il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna definitiva. Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono pertanto presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n.4 del 25 ottobre 2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo le modalità operative indicate da ARTEA.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Descrizione tipologie di attività

Il sostegno è rivolto ai partenariati che intendono promuovere progetti finalizzati alla fornitura di servizi sociali alle comunità locali rivolti ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 della l. 381/1991.

L'intervento è distinto nelle seguenti attività:

ATTIVITA' A) il sostegno è concesso per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori;

ATTIVITA' B) il sostegno è concesso per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato al fine di sviluppare rapporti di cooperazione tra diversi operatori nonché per la realizzazione del progetto operativo volto all'accoglienza di persone con disabilità e/o svantaggio ai sensi dell'art.4 della L.381/1991 c/o le aziende agricole partecipanti al progetto al fine di favorire l'inclusione sociale e migliorarne l'autonomia tramite lo svolgimento di attività rurali.

Ogni persona svantaggiata ai sensi dell'art.4 della L.381/1991 può essere accolta per un periodo minimo di 6 mesi e l'attività deve essere svolta per almeno 8 ore settimanali. E' ammissibile l'interruzione del periodo di durata delle attività o la sostituzione della persona per esigenze derivanti dallo stato di salute della persona accolta o per cause di forza maggiore.

La partecipazione delle persone svantaggiate al progetto deve risultare da apposito Registro delle presenze da allegare alla domanda di pagamento. E' prevista la presenza di personale preposto all'accompagnamento/tutoraggio delle persone accolte in azienda. L'accoglienza inoltre deve essere svolta nel rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte che devono essere obbligatoriamente coperte da idonea polizza assicurativa.

Il periodo dell'esperienza in azienda non costituisce rapporto di lavoro.

Le attività di agricoltura sociale sviluppate nel progetto oggetto di finanziamento devono essere svolte, nel rispetto della l.r.30/2003 nel caso di aziende agricole, e comunque in conformità a specifiche normative di settore relative agli ambiti di intervento del bando.

3.2 Interventi finanziabili

Ai fini della presente sottomisura le voci di spesa ammissibili, ognuna finalizzata al progetto di agricoltura sociale, sono le seguenti:

- studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità, indagini di marketing finalizzati alla predisposizione del progetto;
- animazione (incontri, focus groups, workshops, seminari);
- costi di costituzione, funzionamento e gestione del partenariato di progetto compreso il compenso del coordinatore del progetto;
- costi per la redazione e presentazione del progetto;
- costi per la divulgazione dei risultati ottenuti;
- costi diretti per la realizzazione di servizi e pratiche di agricoltura sociale dettagliati nei singoli progetti che non possono essere coperti da altre misure del PSR (es. costo assicurazione dei soggetti svantaggiati, spese per accompagnatore/tutor dei soggetti svantaggiati, piccole attrezzature compresi i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere attività agricola). Sono esclusi i materiali di consumo.

Eventuali spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'ATI/ATS sono ammissibili dalla data di pubblicazione del bando.

3.3 Localizzazione degli interventi

Gli interventi per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale.

3.4 Intensità del sostegno

Il sostegno previsto dalla sottomisura 16.9 è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è pari al 90% delle spese sostenute e ammesse a finanziamento. L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto è di 40.000 euro nel caso in cui l'intervento riguardi il solo sostegno alle spese sostenute per la costituzione, l'organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l'animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato (Attività A) e di 100.000 nel caso in cui siano sostenute anche le spese per la realizzazione del progetto operativo volto all'accoglienza in azienda dei soggetti svantaggiati (Attività B).

Non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in sede di istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Il contributo è concesso in regime di "De minimis" di cui al Reg.(UE) n.1407/2013. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

3.5 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.5.1 Decorrenza dell'ammissibilità delle spese e inizio delle attività

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto e finisce in corrispondenza del termine previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi ad eccezione delle spese propedeutiche sostenute per la costituzione dell'ATI/ATS che possono essere

sostenute a decorrere dalla data di pubblicazione del bando. Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell’attività” la data di inizio delle attività oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (UE) 702/2014).

3.5.2 Termine finale e proroga

Il progetto dovrà concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento, indicato nel contratto per l’assegnazione dei contributi e comunque non oltre 24 mesi dalla data di inizio delle attività.

E’ possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto per l’assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento secondo le modalità previsto nel paragrafo “Proroga dei termini” del documento “Disposizioni comuni”.

Le richieste di proroga devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento, pena la non ricevibilità della richiesta stessa. Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi delle attività e delle spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga. L’istruttore:
- per le richieste accolte prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente il contratto per l’assegnazione dei contributi;
- per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto nel contratto per l’assegnazione dei contributi e comunica, con PEC al beneficiario, la non accettazione.

3.6 Spese ammissibili/Non ammissibili

L’art.65 (1) del Reg.(UE) n.1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull’ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale. In attuazione della citata disposizione, nell’ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l’11/02/2016 è stato sancito l’accordo n.4.18/2016/02 sul documento elaborato dal Mipaaf “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020” che stabilisce le disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR. Le disposizioni che seguono sono elaborate in coerenza con il suddetto documento.

Per le tipologie di spesa sono ammissibili le seguenti voci:

A) Investimenti immateriali

Le voci di spesa afferenti a questa categoria fanno riferimento a prestazioni utilizzate esclusivamente per la cooperazione e per l’attività di progetto, rese da professionisti – persone fisiche o giuridiche – e regolate da una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal consulente o dall’impresa di servizio.

Gli investimenti immateriali comprendono:

- consulenze tecniche e finanziarie, acquisizione di servizi specifici necessari per l’attuazione del progetto;
- onorari di professionisti;
- studi e indagini esplorative e preparatorie.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti

una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n.127 del 18/10/2017 e s.m.i.

Per i soggetti pubblici l'acquisizione dovrà essere effettuata in osservanza alla normativa in materia di appalti pubblici.

B) Personale dipendente e non dipendente

La voce "Personale" comprende il personale dipendente a tempo indeterminato, quello con contratto a tempo determinato e quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali direttamente impegnato nelle attività previste dal progetto.

Per il personale impiegato nel progetto (a tempo indeterminato, a tempo determinato e a contratto), ai fini dell'applicazione della sottomisura 16.9 vale quanto di seguito riportato:

- per il personale dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a tempo indeterminato o determinato impiegato nelle attività di progetto. Il costo è definito sulla base delle ore dedicate al progetto per il costo orario previsto dal contratto;
- per il personale non dipendente, l'importo ammissibile è determinato dal costo del personale a contratto (comprendente contratti di collaborazione, stage, dottorandi, assegni di ricerca e borse di studio) impiegato nelle attività di progetto. Sulla base di questi contratti, che devono contenere nell'oggetto il riferimento al progetto, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione dell'incarico e la sua durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare sul progetto.

Nella proposta progettuale, la voce di costo "personale dipendente e non dipendente" va dettagliata secondo la tipologia di personale necessaria per l'attuazione del progetto, le ore di lavoro necessarie per realizzare le azioni previste e il relativo costo orario.

Per ogni persona impiegata sarà preso come base per il calcolo il costo effettivo annuo lordo (escluso IRAP) relativamente al tempo (ore) effettivamente dedicato al progetto.

La retribuzione rendicontabile deve essere supportata da time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dai quali si evincano chiaramente le ore impiegate nelle attività progettuali sul totale delle ore rese da parte del personale.

Nel caso di documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. mod. F24), essi dovranno essere accompagnati da un'attestazione dell'importo imputabile al progetto che comprenda, nel caso di versamenti cumulativi, l'individuazione dei pagamenti per singolo dipendente.

Riguardo ai contratti a tempo determinato e le altre tipologie di rapporto con il personale non dipendente, sono considerati validi quelli sottoscritti nel periodo di eleggibilità oppure i contratti firmati precedentemente all'inizio del periodo di eleggibilità soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di presentazione della domanda di aiuto e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi, oppure, qualora venga modificato l'oggetto del contratto, inserendo le attività relative al progetto.

Le spese riferite a titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento.

C) Missioni e trasferte

Per il personale, come sopra definito, sono ammesse spese di missioni e trasferte esclusivamente se necessarie alle attività di progetto ed in esso esplicitamente preventivate e motivate. Si distinguono:

1. Spese di viaggio:

- ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta taxi, pedaggio autostradale, parcheggio e

custodia). Per il taxi la spesa massima giornaliera rimborsabile è pari a 41,32 euro per due corse. I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferro- viari in seconda classe o equiparati;

- uso di mezzo proprio: ammesso dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente data, destinazione, chilometri percorsi, motivazione unitamente ad una copia del calcolo dei costi chilometrici effettuato. Sono ammessi i pedaggi autostradali, le spese di parcheggio dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale e un'indennità chilometrica nei limiti delle tariffe ACI rilevate per i diversi modelli di autovetture (utilizzando il software presente sul sito dell'ACI ed i valori in esso predeterminati per le singole voci: così detto costo proporzionale);

5. Spese di vitto e alloggio con le seguenti limitazioni:

- un pasto al giorno: spesa massima pari a 22,26 euro;
- due pasti al giorno: spesa massima pari a 44,26 euro;
- spese di pernottamento, categoria massima 4 stelle (sono escluse le spese accessorie quali telefono, bevande, frigo bar, ecc.).

Per i pasti è necessaria la presentazione di fatture, ricevute fiscali o scontrini fiscali purché riportanti la specifica dei beni consumati.

D) Beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature

Il finanziamento dei beni di consumo, noleggi e piccole attrezzature è ammissibile per:

1. beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo finalizzati esclusivamente all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale;
2. noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature, sale e servizi per eventi divulgativi, automezzi, finalizzati all'attività di coordinamento e organizzazione del progetto di cooperazione di agricoltura sociale e/o alla realizzazione dello stesso.
3. piccole attrezzature, compresi i dispositivi di protezione individuale, finalizzati alla realizzazione del progetto di agricoltura sociale.

Al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici come previsto dalle Disposizioni Comuni di cui al decreto ARTEA n.127 del 18/10/2017 e s.m.i.

E) Software/hardware (solo ammortamento)

Il calcolo dei costi relativi alla quota di ammortamento imputabile al progetto dovrà tener conto del periodo di utilizzo necessario alla realizzazione delle attività previste nel progetto.

F) Spese Generali

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Le spese generali non possono superare la soglia del 5% rispetto al totale dell'investimento.

Le spese generali comprendono:

- spese bancarie/notarili;
- spese tenuta c/c dedicato;
- spese garanzia fideiussoria;

G) Spese per attività obbligatorie di informazione e pubblicità (ai sensi del Reg. (UE). 808/2014)

3.7 Interventi /spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi/spese

1. spese di gestione e funzionamento dei componenti l'ATI/ATS non pertinenti rispetto alla realizzazione del progetto. Non sono ammesse spese e oneri per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua e telefono;
2. acquisto di mobili e arredamenti ;
3. acquisto di hardware e software;
4. spese per servizi di catering o ristorazione;
5. spese IRAP relative al personale impiegato nel progetto.
6. IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;

4. Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata completa di tutti gli elementi e documenti richiesti esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle Aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

La domanda si considera completa se alla stessa viene allegata la documentazione elencata al paragrafo 4.3 "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13 del 28 settembre 2018.

Le domande di aiuto presentate fuori termine o non corredate della documentazione obbligatoria richiesta dal presente avviso saranno considerate non ricevibili.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando (Soggetto capofila ed eventuali altri soggetti appartenenti all'ATI/ATS) sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e

presentazione delle domande” del documento “Disposizioni Comuni”.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l’istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n.140 del 31/12/2015 e s.m.i.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Tutte le comunicazioni tra l’ufficio responsabile e il beneficiario successive alla presentazione della domanda avvengono attraverso PEC (Posta elettronica certificata) o il sistema regionale Ap@ci. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. Da tale data decorrono gli effetti della comunicazione ed i termini eventualmente indicati. A tale scopo il beneficiario dovrà dotarsi, se non già in possesso, di una propria specifica casella PEC. L’indirizzo PEC della Regione Toscana è: regionetoscana@postacert.toscana.it.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere allegata, pena la non ammissibilità della domanda, in formato compresso e non modificabile (tipo PDF o JPEG), la seguente documentazione:

- 1) il formulario per la presentazione del “Progetto di Agricoltura Sociale” (**Allegato B**) che contiene la descrizione del progetto nel complesso e l’indicazione delle attività previste e programmate da parte di ogni singolo componente;
- 2) Dichiarazione di intenti da cui risulti l’impegno alla costituzione in caso di ATI/ATS da costituire (**Allegato D**) ovvero atto costitutivo dell’ATI/ATS (secondo i contenuti minimi **dell’allegato C**) se già costituita;
- 3) **Copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l’ufficio competente per l’istruttoria ne riscontri la necessità.

4.4 Impegni del beneficiario

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

- 1.nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, presentare in fase istruttoria una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione n. 4 del 25-10-2016; oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi, che dovranno essere indicati all’interno della dichiarazione stessa;
- 2.nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli interventi oggetto del finanziamento;
- 3.richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti al paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento “Disposizioni Comuni”;
- 4.comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo “Varianti al progetto” del bando, gli eventuali cambi di titolarità dell’azienda;
- 5.presentare le domande di pagamento nei termini indicati nel contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;

6. presentare la domanda di pagamento e la rendicontazione delle spese sostenute dai componenti dell'ATI/ATS relative al progetto;
7. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (dedicato al progetto) nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili
8. presentare la documentazione prevista dal bando e dal documento "Disposizioni Comuni" e richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
9. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel bando e nel documento "Disposizioni Comuni";
10. confermare i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
11. conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo;
12. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di Artea e degli altri organismi competenti ;
13. restituire all'organismo pagatore ARTEA gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
14. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
15. realizzare il progetto direttamente e conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali modifiche al progetto, se autorizzate;
16. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
17. sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione degli interventi ammessi a contributo
19. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
20. procedere alla costituzione di ATI/ATS prima della sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi nel caso di ATI/ATS da costituire. Nell'atto costitutivo o in documento ad esso allegato dovranno essere individuati gli impegni, le responsabilità e le relative quote di finanziamento necessarie per l'attuazione del progetto i cui contenuti minimi sono riportati nell'allegato C;
21. garantire che l'accoglienza sia svolta nel rispetto della sicurezza e della prevenzione degli infortuni delle persone accolte mediante stipula di apposita polizza assicurativa;
22. limitatamente alle aziende agricole che partecipano all'ATI/ATS che accolgono persone con disabilità o svantaggio:
 - nel caso in cui gli interventi indicati in domanda di aiuto siano finalizzati all'incremento delle attività sociali già attivate ai sensi della l.r.30/2003 o in caso di attivazione per la prima volta dell'attività sociale, presentare la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento;
 - nel caso in cui non sia stata presentata la relativa SCIA Agrituristica al comune di riferimento, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo. La mancata sottoscrizione della garanzia fideiussoria non permette l'erogazione del saldo, con l'obbligo di restituzione dell'eventuale stato di avanzamento.

5. Valutazione e istruttoria della domanda

5.1 Criteri di selezione

Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Macrocrietrio	Specifiche	Punti (fino a)
I Territorializzazione degli interventi	a1) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in aree rurali B e C1	6
	a2) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in aree rurali C2 e D	8
	a3) UTE delle aziende agricole partecipanti all'ATI/ATS ricadente prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone montane (ex art.32 par.1 lett. a del Reg. UE 1305/2013). Sono escluse dall'attribuzione di questo punteggio le zone montane che rientrano anche nella classificazione di aree A e B; per le aree B vale quanto indicato al punto a1)	10
	b) Presenza nell'ATI/ATS di almeno un soggetto pubblico tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per gli ambiti territoriali di riferimento dei progetti (ai sensi della l.r. 40/05 e l.r. 41/05 – società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata)	5
I punteggi di cui alle lettere a1) a2) e a3) non sono cumulabili		
I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili		

II Tipologia soggetti svantaggiati	a) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti svantaggiati, come individuati nell'art. 4 comma 1 della L. 381/91, di età inferiore a 40 anni, escluso soggetti di cui alle lettere c), d).(*)	N° di persone svantaggiate coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 3 punti Da 5 a 10: 6 punti Oltre 10: 10 punti
	b) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti svantaggiati, come individuati nell'art. 4 comma 1 della L. 381/91, di età superiore a 40 anni, escluso soggetti di cui alle lettere c), d). (*)	N° di persone svantaggiate coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 2 punti Da 5 a 10: 4 punti Oltre 10: 8 punti
	c) Progetto che prevede il coinvolgimento di persone affette da Disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Sindrome di Down, di età inferiore a 40 anni (*).	N° di persone affette da DSA e/o da Sindrome di Down coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 4 punti Da 5 a 10: 8 punti Oltre 10: 12 punti
	d) Progetto che prevede il coinvolgimento di persone affette da disturbi dello Spettro Autistico (DSA) e/o da Sindrome di Down, di età superiore a 40 anni (*).	N° di persone affette da DSA e/o da Sindrome di Down coinvolte nel progetto: Da 1 a 4: 3 punti Da 5 a 10: 6 punti Oltre 10: 10 punti
<p>Nell'ambito del progetto i punteggi a) b) c) d) sono cumulabili.</p> <p>Punteggio Massimo 55</p>		

(*) in possesso di adeguata certificazione da parte del soggetto competente.

Le proposte che non raggiungono il punteggio minimo di 7 punti non saranno ammissibili a finanziamento.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Fermo restando il criterio sopra citato, eventuali progetti pari merito saranno collocati in graduatoria tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e verificati prima del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto; è fatta eccezione per il criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1),a2) e a3) , per i quali la verifica deve essere effettuata con riferimento all'ultimo piano di coltivazioni presentato antecedentemente la domanda di aiuto.

I criteri di selezione dovranno essere confermati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo. Limitatamente al criterio "Territorializzazione degli interventi – lettere a1),a2) e a3) , la verifica deve essere effettuata prendendo come riferimento l'ultimo piano delle coltivazioni presentato antecedentemente alla presentazione della domanda di pagamento.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione del punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nel caso in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e la conseguente riduzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si

avrà esclusione della domanda o decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA nei tempi indicati nel paragrafo "Disposizioni comuni per la formazione della graduatoria" del documento "Disposizioni Comuni" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato in domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel fascicolo aziendale elettronico. Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L'atto che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili. Per quelle che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione. L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce diritto in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne viene data evidenza sul sito www.artea.toscana.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La comunicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono notifica personale.

5.3 Istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili

Le domande sono istruite dagli uffici competenti per l'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale individuati sulla base della sede in Toscana del richiedente/beneficiario.

L'istruttoria delle domande potenzialmente finanziabili è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'Istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

Qualora durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso il soggetto competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dal soggetto competente comporta l'applicazione di sanzioni o revoca con modalità disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del DM n.2490 del 25/01/2017.

5.4 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo "Termini e istruttoria della correzione degli errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

5.5 Gestione della graduatoria

I progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, secondo quanto previsto al paragrafo “Dotazione Finanziaria”, permangono nella graduatoria generale.

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili, si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Nel caso della presenza di un progetto parzialmente finanziabile è data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il contributo disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nella graduatoria dovranno essere utilizzate prioritariamente per progetti parzialmente finanziati, al fine di coprire la quota di contributo riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse. Un progetto è considerato parzialmente finanziabile se sono disponibili risorse finanziarie per almeno il 50% della richiesta di contributo totale.

5.6 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo “Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”.

6. Variazioni al progetto e stato di avanzamento lavori

6.1 Varianti e adattamenti tecnici

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione.

Le varianti devono essere preventivamente richieste. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non esecuzione” di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Sono considerate varianti anche le variazioni dei partner dell'ATI/ATS a seguito di cessioni di azienda, trasformazione, fusione e scissione.

La sostituzione di un partner dell'ATI/ATS è possibile solo in casi eccezionali ed adeguatamente motivati e laddove possibile, i compiti del partner che recede devono essere assunti dal capofila o da altro partner già presente nell'ATI/ATS. La sostituzione di un partner è comunque sottoposta all'autorizzazione dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Dalla documentazione a supporto della richiesta si dovrà evincere il possesso dei requisiti di accesso e dei criteri di priorità del soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione o della nuova impresa partner e l'impegno formale a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente.

Non sono considerate varianti bensì adattamenti tecnici :

- le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola "macro-tipologia di investimento" e comunque non superiore al 25% della spesa totale prevista.
- i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.

Sono da considerarsi singole "macro-tipologie di investimento" le seguenti categorie.

a) investimenti immateriali

b) personale e spese per missioni e trasferte

c) beni di consumo, noleggi, piccole attrezzature e software/hardware.

Gli adattamenti tecnici possono essere eseguiti senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicati nella domanda di pagamento finale all'ufficio competente per l'istruttoria, che dovrà valutarne l'ammissibilità.

La mancanza o il ritardo nella presentazione preventiva nella richiesta di variante comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni in attuazione della DGR n.1502 del 27/12/2017.

6.2 Stato di avanzamento lavori (Sal)

La domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente sul sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto e a fronte della rendicontazione di quota di attività già effettuata. Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fideiussoria a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto.

Il SAL erogabile può raggiungere il 90% del contributo concesso.

Alla richiesta di SAL devono essere allegati:

- i documenti elencati al successivo paragrafo "Domanda di pagamento", ove pertinenti;
- la relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- gli eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità del SAL;
- la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

7. Erogazione e rendicontazione

7.1 Domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento dell'aiuto concesso. Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nel contratto per l'assegnazione dei contributi (fa fede la data di ricezione nel sistema ARTEA) o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento.

La presentazione delle domande di saldo oltre il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg.(CE) n.640/2014, art 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del contratto per l'assegnazione dei contributi.

Nelle domande di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute ammesse a contributo, inserendo sul sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel contratto per l'assegnazione dei contributi, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nelle domande di pagamento e corredate dei giustificativi e di quanto altro previsto ai fini della loro ammissibilità. Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi alla data di ricezione nel sistema ARTEA delle domande di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stesi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Il soggetto capofila dell'ATI/ATS oltre a rendicontare la spesa sostenuta allega alla domanda di pagamento una relazione tecnica conclusiva dell'attività svolta in cui si riporta la descrizione dell'attività svolta, i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e alle finalità previste, le motivazioni di eventuali modifiche ammesse, punti di forza del progetto realizzato, buone pratiche, elementi di innovazione e di miglioramento dell'utenza nonché una scheda dettagliata dei destinatari finali del progetto (nome e cognome, genere, età, attività svolta nell'ambito del progetto, durata) corredata dal Registro delle presenze.

7.2 Istruttoria della domanda di pagamento a saldo

La verifica della realizzazione del progetto spetta all'Ufficio responsabile che procede all'accertamento finale dell'esecuzione fisica e finanziaria delle domande di pagamento secondo quanto disposto dal documento attuativo regionale "Disposizioni comuni" in vigore.

In base alle risultanze dell'accertamento finale, gli uffici competenti per l'istruttoria, tramite proprio provvedimento, predispongono gli elenchi di liquidazione per l'erogazione dei contributi. Tali elenchi sono inviati ad ARTEA per il pagamento del saldo.

È il solo soggetto capofila (mandatario dell'ATI/ATS) che ha il potere/dovere di incassare il finanziamento in nome e per conto dei partners dell'ATI/ATS in base al mandato con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'Amministrazione.

Successivamente alla liquidazione del saldo il capofila è tenuto a dare comunicazione all'UCI dell'avvenuta ripartizione e liquidazione dei contributi spettanti ai partners aderenti all'ATI/ATS, sulla base della domanda di pagamento approvata.

8. Disposizioni finali

8.1 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, art.49 e seguenti.

8.2 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate in attuazione della DGR n.1502 del 27 dicembre 2017.

8.3 Informativa privacy

(art. 13 Regolamento UE/2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati")

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 La informiamo che i suoi dati personali, raccolti al fine della gestione del rapporto di lavoro, ai sensi delle norme vigenti in materia e dei contratti collettivi e decentrati di lavoro, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine facciamo presente quanto segue:

1) La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2) Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando, mediante presentazione della domanda sul portale ARTEA;
- effettuazione dell'istruttoria necessaria alla validazione della domanda e al suo inserimento nella relativa graduatoria;
- pubblicazione della graduatoria stessa sul BURT;
- eventuale instaurazione del relativo contratto per la concessione dei benefici previsti;
- effettuazione delle fasi istruttorie successive necessarie per l'erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi;
- effettuazione dei controlli per tutto il periodo successivo alla chiusura dell'iter della domanda, previsto nel contratto di assegnazione da Lei firmato.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I suoi dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la gestione del rapporto di lavoro in ogni sua fase presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominate come responsabili del trattamento.

3) Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4) I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5) Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della doamanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6) Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7) Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo

(<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)

8.4 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i , il responsabile del procedimento è:

- per la formazione della graduatoria: il Dirigente responsabile del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente responsabile o un suo delegato dell'Ufficio

competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

E' possibile consultare il bando alla pagina dedicata sul sito di Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi>) oppure sul portale Giovanisì (www.giovanisi.it).
E' possibile inoltre chiedere informazioni specifiche attraverso il form di richiesta disponibile all'indirizzo <http://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/scrivici/richieste-informazioni-bandi-aperti> oppure contattando l'ufficio Giovanisì (info@giovanisi.it – numero verde 800098719).

8.5 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia, ove applicabile, al documento "Disposizioni Comuni " vigente al momento dell'espletamento delle procedure.